



Comune di Santo Stefano Quisquina
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO DEL SINDACO

Tel. 0922-982543 fax 0922-989341- www.comune.santostefanoquisquina.ag.it

ORDINANZA DEL SINDACO N° 25 del 23-06-2023

OGGETTO: Regolamentazione dell'uso dell'acqua potabile erogata per tramite del Servizio idrico Comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- il nostro Ente locale intende prendersi cura, difendere, tutelare una risorsa fondamentale alla vita come l'acqua e garantire un servizio di qualità alla collettività;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 31/08/2006 questo Ente ha assunto la gestione diretta del ciclo integrato dell'acqua, provvedendo con mezzi propri, dall'inizio della gestione, e a tutto quanto occorre per la manutenzione e il controllo degli impianti acquedottistici;
- con Verbale di Consegna Provvisoria, l'Ente Acquedotti Siciliani ha consegnato all'Amministrazione Comunale di S. Stefano Quisquina gli impianti di approvvigionamento idropotabile, descritti nello Stato di Consistenza Provvisoria, con l'obbligo per questo Ente di provvedere con mezzi propri a quanto occorre per la gestione degli impianti acquedottistici a decorrere dal 01/10/2006;
- con Deliberazione del Commissario ad Acta ATI -Agrigento n.1 del 29 Luglio 2021 il Comune di S. Stefano Quisquina ha ottenuto il riconoscimento della salvaguardia della gestione del servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147 comma 2 bis del Dlgs n.152/2006 e ss.mm.ii;

accertato che durante il periodo estivo si verifica un generale aumento dei consumi, anche per fini non domestici, con conseguente diminuzione della portata idrica disponibile in rete in alcune zone del paese;

ritenuto necessario assicurare una portata idrica di rete, nonché una pressione sufficiente, che garantisca il fabbisogno potabile ed igienico minima pro capite, contenendo i consumi non estremamente indispensabili;

considerato indispensabile invitare la cittadinanza a fare un uso controllato dell'acqua potabile,

che costituisce un bene prezioso da salvaguardare;

ritenuto di:

- dover contenere i consumi nelle ore diurne al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano ed igienico-sanitario;
- dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per gli usi potabili e domestici della popolazione;

considerata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici, lavorativi e potabili;

rilevato che l'acqua è un bene prezioso e limitato e che deve, prima di tutto, soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

rilevato, pertanto, che l'eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall'uso strettamente domestico non consente in alcune zone del paese di garantire la regolare fornitura di acqua potabile per gli usi civili;

considerato che per evitare possibili situazioni di emergenza è opportuno limitare l'utilizzo dell'acqua distribuita dall'acquedotto ai soli fini igienico-potabili;

visto che occorre garantire l'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano rispetto a tutti gli altri usi;

visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/98;

visto l'art. 50 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

visto l'art. 7 bis del D. Lgs, 267/2000, come modificato dal D. L. n. 50/2003, convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dai Sindaci sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa;

Visto il regolamento comunale per la gestione del servizio idrico integrato; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006)

ORDINA

per il periodo dal 23 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 2023 è VIETATO l'utilizzo di acqua potabile per innaffiare orti, giardini e superfici a verde, lavare autoveicoli (esclusi gli usi commerciali ed industriali) e per tutti gli altri usi di carattere non essenziale e strettamente potabili, igienico-sanitari e domestici, dalle ore 6,00 alle ore 22,00

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267: sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 23/06/2023

Il Sindaco
Francesco Cacciatore
